



CITTÀ DI SANLURI
AREA SOCIALE
PUBBLICA ISTRUZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Procedura Negoziata
Mediante RDO su Sardegna CAT
Ai sensi degli art. 36 e 63 del Codice dei Contratti
Pubblici D.Lgs 50/2016**

**SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ALUNNI RESIDENTI A SANLURI STATO
PER N. 2 ANNI (01.01.2023 – 31.12.2024)
CIG.9444863383**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Modalità di affidamento del servizio
- Art. 3 - Durata dell'appalto
- Art. 4 - Modalità di Gestione del Servizio; Servizi Occasionali ed Eccezionali
- Art. 5 - Condizioni dei Servizi
- Art. 6 - Formulazione dell'offerta: informativa su oneri e modalità di effettuazione del Servizio
- Art. 7 - Obblighi dell'impresa aggiudicataria
- Art. 8 - Personale e obblighi dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro
- Art. 9 - Scioperi e interruzioni del servizio
- Art. 10 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro e obblighi assicurativi
- Art. 11 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa
- Art. 12 - Caratteristiche degli automezzi, compresi quelli sostitutivi
- Art. 13 - Corrispettivi
- Art. 14 - Cauzioni
- Art. 15 - Stipula del contratto
- Art. 16 - Divieto di cessione del contratto di credito, subappalto
- Art. 17 - Spese, imposte e tasse
- Art. 18 - Controlli del Servizio e penalità
- Art. 19 - Cause di risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa
- Art. 20 - Risoluzione per inadempimento
- Art. 21 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione
- Art. 22 - Rinuncia della ditta appaltatrice
- Art. 23 - Patto d'integrità
- Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 25 - Documento unico di valutazione dei rischi interferenti - D. Lgs. 81/2008 (DUVRI)
- Art. 26 - Trattamento dei dati personali
- Art. 27 - Foro competente
- Art. 28 - Domicilio
- Art. 29 - Richiamo di Legge
- Art. 30 - Obblighi dell'Impresa Aggiudicataria prima dell'avvio del Servizio

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di Trasporto Scolastico degli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune di Sanluri, residenti nella frazione di Sanluri Stato.

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio ed è finalizzato a perseguire l'uguaglianza sostanziale degli studenti.

Il Servizio si configura come servizio di pubblico interesse e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato.

Art. 2

Modalità di affidamento del Servizio

L'appalto del Servizio di Trasporto Scolastico avverrà a mezzo procedura negoziata mediante RDO su SARDEGNA CAT, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Importo a Base di Gara:

€.88.085,72 (Iva 10% esclusa), ovvero €.96.894,29 (IVA 10% inclusa) più **€.1.761,71** (IVA 22% inclusa) per oneri aziendali di sicurezza sul lavoro non soggetti al ribasso pari al 2%, più **€.1.344,00** per oneri rischi interferenti non soggetti a ribasso per la durata di 24 mesi.

Le prestazioni devono essere erogate a partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione appaltante potrà richiedere, l'anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, anche in pendenza della stipulazione del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Ai sensi dell'art. 63 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto potranno essere affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per un periodo massimo di tre anni, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, conformemente al progetto oggetto del presente capitolato. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno 30 gg prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 il valore massimo stimato dell'appalto è pari a €.176.171,44 (IVA di legge 10% esclusa pari a €.17.617,14), ovvero €.193.788,58 (IVA 10% inclusa) più €.3.523,42 (IVA di legge 22% inclusa) per oneri aziendali di sicurezza sul lavoro non soggetti al ribasso pari al 2%, per complessivi n. 48 mesi (annualità 2023, 2024, 2025, 2026), più €.2.688,00 per oneri rischi interferenti, non soggetti a ribasso per la durata di 48 mesi.

L'Ente si riserva inoltre, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, di procedere alla proroga tecnica del servizio, intesa come acquisizione in economia di servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto scaduto.

L'importo è comprensivo di tutti i costi riferiti al personale impiegato, alle spese per il materiale e le attrezzature necessarie, agli oneri di sicurezza sul lavoro, ai costi per rischi interferenti, etc.

Con tale corrispettivo l'Affidatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo escluse revisioni del prezzo durante il periodo dell'appalto.

Per essere ammesse alla gara le ditte dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara, che conterrà altresì l'indicazione delle modalità per la presentazione dell'offerta e la documentazione necessaria per partecipare alla gara.

Art. 3

Durata dell'appalto

L'affidamento del Servizio di trasporto Scolastico in favore degli alunni residenti nella frazione di Sanluri Stato, di cui al presente Capitolato, ha la durata totale di n. 24 mesi a decorrere dalla data di affidamento del Servizio.

L'importo del presente appalto corrisponde al costo del servizio per n. 24 mesi. Esso è strettamente legato alla disponibilità delle risorse sui bilanci comunali anni 2023/2024.

Nel caso in cui il servizio venisse defanziato per gli anni successivi al primo, il Comune di Sanluri procederà alla risoluzione del contratto senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere e/o rivendicare in merito.

Ai sensi dell'art. 63 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per complessivi n. 48 mesi (annualità 2023, 2024, 2025, 2026).

Art. 4

Modalità di Gestione del Servizio; Servizi Occasionali ed Eccezionali

Il Servizio si attua al fine di favorire l'accesso scolastico (L.R. 31/84 Diritto allo Studio) degli alunni residenti nella frazione di Sanluri Stato.

Il Servizio dovrà essere garantito mediante:

- **Numero adeguato di scuolabus della ditta appaltatrice**, a seconda del numero delle richieste del Servizio da parte dei cittadini interessati. Il numero degli studenti viene stimato in presunti 40 alunni;
- **Operatori di Bordo** con compiti di assistenza, controllo e vigilanza dei trasportati (n.1 per ogni eventuale mezzo utilizzato per l'espletamento del Servizio + n. 1 operatore avente il solo compito di accompagnare/vigilare i minori frequentati la scuola dell'infanzia paritaria "San Raimondo" nel tragitto che dista dalla fermata del bus alla scuola e viceversa);
- **Autisti** che dovranno seguire il piano di trasporto annuale scolastico ed extrascolastico, come più avanti specificato.

Le prestazioni dell'appalto comprendono inoltre:

- **la disponibilità di automezzi sostitutivi**, adeguati al servizio di trasporto scolastico per capienza e caratteristiche, da utilizzare nei casi eccezionali e di forza maggiore quali avaria o manutenzione dei mezzi utilizzati ordinariamente dall'appaltatore;
- **Servizi Occasionali**: il trasporto degli alunni per gite, escursioni e visite varie per attività scolastiche, parascolastiche, ricreative, educative e sportive, Servizio Piscina. Le date e gli orari saranno concordati di volta in volta;
- **Servizi Eccezionali**: ulteriori turni di trasporto di linea in caso di variazione dell'orario di ingresso ed uscita per scioperi, riunioni ed attività sindacale del personale docente. Le date e gli orari saranno comunicati di volta in volta;

Sulla base del numero effettivo degli utenti iscritti, del loro domicilio, della scuola frequentata e degli orari di funzionamento delle strutture scolastiche, la ditta aggiudicataria **dovrà elaborare il piano di trasporto annuale degli alunni, scolastico ed extrascolastico, definendo percorsi, punti di raccolta, orari di prelievo e di consegna dei ragazzi** nel modo più razionale e funzionale possibile.

Tali percorsi possono subire modifiche in dipendenza di giustificati motivi dell'utenza o per fatti accidentali e contingenti e comunque possono essere rivisti ed adeguati al fine di espletare al meglio il servizio oggetto dell'appalto. A tal fine la ditta aggiudicataria potrà

avvalersi della consulenza e collaborazione dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Sanluri.

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate da parte del Committente per eventuali ulteriori esigenze, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni.

L'impresa Aggiudicataria deve garantire la piena esecuzione delle prestazioni secondo gli indirizzi, le modalità di funzionamento, i tempi di intervento e ogni altra disposizione che regoli il servizio, sotto il coordinamento dell'Ufficio Pubblica Istruzione comunale, assicurando lo svolgimento dello stesso nel rispetto dei percorsi di linea e delle fermate concordate. A tal fine, le figure professionali della Ditta Aggiudicataria (operatori di bordo e autisti) dovranno garantire massima flessibilità lavorativa per soddisfare pienamente le esigenze del Servizio.

Art. 5

Condizioni dei Servizi

Sono a carico della ditta appaltatrice, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio. Si intendono inclusi nel corrispettivo contrattuale altresì eventuali ulteriori oneri economici derivanti da una possibile recrudescenza della pandemia da Sars Covid 2 o epidemie similari.

L'aggiudicatario si obbliga:

- ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza e lavori pubblici e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto. I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica;
- ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme relative alla sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e pertanto l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, assumendosi ogni relativo rischio;
- a consentire all'Amministrazione Comunale di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Comunale;
- a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato;

La ditta appaltatrice si impegna espressamente a mantenere e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione Comunale e/o da terzi autorizzati.

Alla ditta aggiudicataria non sono dovuti ulteriori risarcimento, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto. La ditta aggiudicataria è dunque obbligata ad effettuare il servizio

sopra individuato, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo contrattuale, e non potrà pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, assumendosi ogni relativo rischio.

Art. 6

Formulazione dell'Offerta: informativa su oneri e modalità di effettuazione del servizio

L'offerta proposta dovrà essere onnicomprensiva di tutti i costi (nessuno escluso) di gestione dei mezzi e del Servizio compresi:

Scuolabus dell'Appaltatore

- Assicurazione e Tassa di possesso (Bollo auto)
- Carburante e lubrificanti
- Pulizia interna ed esterna
- Personale: autisti e operatori di bordo
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Revisione cronotachigrafo e estintori
- Disbrigo pratiche revisione annuale
- Tutte le spese inerenti il buon funzionamento dei mezzi destinati al Servizio di Trasporto Scolastico
- Tutti gli eventuali costi, anche accidentali, correlati alla gestione e regolare tenuta del mezzo
- Ogni accorgimento idoneo a garantire la protezione/sicurezza dei trasportati.

Ai fini della formulazione dell'offerta si riporta di seguito, in maniera indicativa e non tassativa, il numero e gli orari delle corse giornaliere da effettuare su sei giorni alla settimana:

- CORSA 1: trasporto alunni scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. Servizio di Andata: entro le ore 8:00 tutti gli alunni dovranno essere accompagnati a Scuola.
- CORSA 2: trasporto alunni scuole dell'Infanzia. Servizio di Ritorno. Per il mese di settembre: uscita alle ore 12.15. Dal mese di ottobre e fine alla fine dell'anno scolastico: uscita alle ore 15:30
- CORSA 3: trasporto alunni scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. Servizio di Ritorno: uscita alle ore 14.00
- CORSA 4: trasporto alunni scuola Primaria Tempo Pieno. Servizio di Ritorno: uscita alle ore 16:30

Percorrenza massima indicativa per anno scolastico, circa: 25.000 KM

Alle corse sopra indicate, vanno aggiunti i Servizi Occasionali e i Servizi Eccezionali per una percorrenza massima presunta di **circa 3.000 KM per anno scolastico**:

Scioperi e attività sindacali: trasporto alunni in caso di variazione dell'orario di ingresso ed uscita per scioperi, riunioni ed attività sindacale del personale docente;

Gite, escursioni, visite guidate: circa n. 40 viaggi A/R, in orario scolastico o extrascolastico presso siti del territorio provinciale. Tali corse aggiuntive riguardano gite, escursioni e visite varie per attività scolastiche, parascolastiche, ricreative, educative e sportive;

I prezzi offerti in Euro devono intendersi I.V.A. esclusa e la misura dell'offerta I.V.A. esclusa sarà indicata in cifre e in lettere e qualora vi sia discordanza fra il numero in cifre e il numero in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Tali prezzi si intendono onnicomprensivi di tutti i servizi, prestazioni del personale, spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. L'offerta dovrà essere formulata a corpo e non a misura.

Obblighi dell'Impresa Aggiudicataria

L'impresa Aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di trasporto scolastico. In particolare è obbligo della stessa:

- Possedere e mantenere aggiornata la documentazione prescritta per il trasporto di persone tramite autoveicoli da noleggio con conducente ed è tenuto a comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi delle persone adibite alla guida nonché le eventuali successive variazioni e i nominativi delle persone adibite al servizio di accompagnamento;
- Avvalersi, per l'espletamento del Servizio, di personale di assoluta fiducia ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del Servizio, così come indicato al successivo articolo n. 8.
- Garantire che il personale manterrà un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inadatto allo svolgimento del servizio stesso;
- Stipulare per ogni automezzo, idonea polizza assicurativa per danni e/o responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Sanluri e per tutta la durata dell'appalto, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- Stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati,
- Rispettare tutte le norme del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- Rispettare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come previsto dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n.° 68;
- Comunicare tempestivamente all'Ufficio comunale preposto, eventuali ritardi, incidenti, guasti agli automezzi, indicandone cause e modalità;
- Garantire la continuità del Servizio mediante l'immediata sostituzione degli autobus eventualmente fermi per avaria o manutenzione con gli automezzi sostitutivi, nonché l'immediata sostituzione del personale assente.
Dette sostituzioni dovranno comunque essere garantite per l'effettuazione del successivo trasporto della giornata. Ove non si provvedesse in tal senso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le penali e/o le più gravi sanzioni previste dal presente Capitolato.
- Segnalare eventuali episodi di utenti che disattendono le più elementari norme di comportamento di convivenza sociale;
- Garantire i Servizi Occasionali e i Servizi Eccezionali, di cui al precedente art. 6;
- Effettuare una prova dei percorsi elaborati per verificare i tempi di percorrenza e la praticabilità delle strade. La prova deve essere effettuata prima dell'avvio del Servizio;
- Garantire, a seguito di espressa richiesta del Committente, l'esecuzione di quelle Proposte Migliorative ritenute valide dalla Commissione di Gara, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per il Comune; nel caso di inadempimento si procederà ad applicare le sanzioni ai sensi del successivo art. 18;
- Provvedere al rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla pulizia interna ed esterna dei mezzi in uso, agli interventi di carrozzeria e in genere a tutti gli interventi necessari al funzionamento ed alla conservazione ottimale degli autoveicoli utilizzati per l'espletamento del Servizio, nonché, di tutti gli altri oneri previsti;
- Prestare il deposito cauzionale prima della stipula del contratto, come stabilito dal successivo art. 14;

- Garantire l'assolvimento di tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e all'esecuzione del Servizio.

Art. 8

Personale e obblighi dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro

La ditta appaltatrice dovrà avvalersi di personale idoneo ed efficiente sotto tutti gli aspetti, morali e comportamentali, fisici e professionali. Tale personale dovrà essere sufficiente sia per numero che per qualificazione professionale ad assicurare modo e tempi di esecuzione adeguati per una tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio stesso.

Nel caso in cui il personale dovesse risultare inadeguato, il Comune potrà ordinare il potenziamento del numero degli addetti alla vigilanza dei bambini.

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'appaltatore è preposto, il Comune ha la facoltà di richiedere all'appaltatore stesso la sostituzione di chi, a suo giudizio, risulti non idoneo o inadatto, anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto e della disponibilità con gli utenti. In tal caso l'appaltatore dovrà procedere alla sostituzione con urgenza e, comunque, non oltre tre giorni dalla segnalazione.

In particolare dovranno essere assicurate almeno le seguenti figure professionali:

- **Autisti - Allegare** il documento denominato **ALLEGATO E**
 - esperienza professionale minima biennale
 - patente di guida cat. D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) abilitante alla guida di mezzi di trasporto pubblico di persone, entrambe in corso di validità e non avere riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali pendenti, salvo la intervenuta riabilitazione;
- **accompagnatori/assistenti di bordo;**
 - non avere riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali pendenti, salvo la intervenuta riabilitazione;

L'appaltatore si obbliga a garantire che i propri dipendenti mantengano durante il servizio, in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto e comunque un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti dell'Amministrazione, dei colleghi di lavoro e soprattutto dell'utenza. In caso contrario, l'appaltatore dovrà procedere alla sostituzione con urgenza e, comunque, non oltre tre giorni dalla segnalazione.

L'appaltatore è tenuto ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto.

L'impresa aggiudicataria dovrà altresì provvedere a designare un responsabile in possesso di qualifica professionale idonea, il quale dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Amministrazione Comunale per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenze o impedimento del medesimo (ferie, malattia, ecc.) l'impresa dovrà provvedere tempestivamente alla sua sostituzione con altro soggetto in possesso degli stessi requisiti professionali.

Informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità previsti.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull'appaltatore, rendendone sollevata l'amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza.

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81/2008).

L'appaltatore dovrà garantire, altresì, **il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia)** del personale che intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. In base a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera u) della legge n. 81/2008, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione.
2. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
3. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
4. La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione, rispettivamente in capo al datore di lavoro ed al lavoratore, delle sanzioni previste dall'art. 55, comma 4 lettera h) e art. 59 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008.

Il conducente dell'autobus

adibito al servizio di trasporto scolastico, in possesso di patente D e Carta di Qualificazione Conducenti Persone dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sull'autobus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti.

Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'autobus.

Durante lo svolgimento del servizio, il conducente dell'automezzo, deve inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga in contatto e un rapporto di collaborazione con il personale adibito alla sorveglianza e accompagnamento degli alunni;
- Il personale adibito al servizio di cui al presente appalto è obbligato a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- Non fumare sull'automezzo;
- Essere dotato di telefono cellulare, fornito dall'appaltatore, al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa.

Le competenze del personale di accompagnamento sugli autobus

consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. Detto ciò, indicativamente, le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- Accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti;
- Assistere i bambini/studenti nelle fasi di salita e discesa dal mezzo;
- Controllare che i bambini/studenti trasportati non arrechino danno a se stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
- Trattenere sull'autobus i bambini se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento che dovrà vigilare il minore controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età degli utenti che questi non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo potenzialmente pregiudizievoli per la loro incolumità personale;
- Raccogliere le presenze in fase di salita e di discesa degli alunni dal mezzo;

La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella, effettiva o potenziale, del personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori nel momento del ritorno a casa.

Il conducente e/o l'accompagnatore non possono lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano a scuola. Il conducente e/o l'accompagnatore, inoltre, devono esercitare la vigilanza di cui sopra sino al momento del rientro a casa dei minori o alla fermata prestabilita, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale (altro adulto a ciò espressamente delegato) dei genitori.

Non possono costituire esimenti della responsabilità del vettore le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.

L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità si intendono comunque a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 9

Scioperi e interruzioni del Servizio

In materia di scioperi si applica al presente appalto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare la L. 12.06.1990, n. 146 e ss. mm. e ii.

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale imprevedibile e al di fuori del controllo del Committente e dell'Appaltatore che quest'ultimo non può evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato e dalle norme del Codice Civile.

Art. 10

Osservanza dei contratti collettivi di lavoro e obblighi assicurativi

L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente servizio, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle ditte del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e le modalità in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione,

anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con quest'ultimo, con esclusione del diritto di rivalsa.

L'Appaltatore dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal CCNL per i lavoratori delle imprese del settore contrattuale interessato sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori. Nel caso di inottemperanza agli obblighi assicurativi del personale impiegato nel servizio o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

A tal proposito, l'appaltatore trasmetterà in copia al Comune, tutta la documentazione relativa al personale operante nella gestione del servizio: copia del contratto di lavoro e della documentazione assicurativa

Art. 11

Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Amministrazione Comunale o di terzi, ivi compresi gli utenti e il personale della ditta appaltatrice (comprese le fasi di trasporto, salita e discesa dai mezzi), nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo. Per tali motivazioni, la ditta appaltatrice è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa con un massimale **non inferiore a €. 1.500.000,00** per singolo sinistro. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto e per gli eventuali veicoli sostitutivi, la ditta appaltatrice è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.

In relazione a quanto sopra, la ditta appaltatrice si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni relative alle richiamate polizze assicurative, acconsentendo fin d'ora ed impegnandosi a fare in modo che la Compagnia Assicuratrice comunichi al Comune ogni eventuale inadempimento della ditta appaltatrice che possa in qualche modo far venir meno la richiamata copertura assicurativa. Ciò affinché l'Amministrazione Comunale possa, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operativa la copertura assicurativa in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano alla ditta appaltatrice con diritto di rivalsa mediante compensazione sulle somme relative ai corrispettivi maturati dalla stessa, nonché mediante escussione della fidejussione rilasciata dalla medesima ditta appaltatrice, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguenti agli inadempimenti compiuti.

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 15% del dato iniziale.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno anche una sola copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Copia di dette polizze dovrà essere consegnata al Committente prima della firma del contratto o dell'affidamento di urgenza del servizio. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Art. 12

Caratteristiche degli automezzi compresi quelli sostitutivi

La ditta aggiudicataria, dovrà provvedere alla fornitura di mezzi di trasporto adeguati al servizio di trasporto scolastico per capienza e caratteristiche. In casi eccezionali e di forza maggiore quali avaria o manutenzione, dovrà essere garantita la disponibilità di ulteriori mezzi, in sostituzione dei mezzi utilizzati ordinariamente dall'appaltatore.

Gli automezzi, compresi quelli sostitutivi, devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:

- Soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 31/01/97 "Nuove disposizioni in materia di trasporto Scolastico" recante disposizioni in materia di trasporto scolastico, ed alla successiva circolare n. 23 del 01/03/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e integrato con successivi Decreti Ministeriali 13.01.2004 e Decreto Ministeriale 01.04.2010 "Caratteristiche costruttive degli Scuolabus che modifica il Decreto del Ministro per i trasporti del 18/04/1977 e ss.mm.ii, e dal D.M. 31/01/77. La ditta è obbligata inoltre al rispetto di quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii, e ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 13 Marzo 2006;
- Essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/77;
- Devono essere dotati di apertura/chiusura automatica delle porte e l'anno di immatricolazione dei veicoli non deve essere anteriore al 2012;
- Essere conformi alle norme dettate dalla Direttiva CEE anti inquinamento. **I mezzi dovranno appartenere alla categoria "Euro 5" o categoria superiore**, o con motorizzazioni meno inquinanti (es. veicolo alimentati a gas naturale);
- Possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del D.Lgs n.° 285/92 *Codice della Strada* e ss. mm. e ii., essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice;
- Essere in regolare con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs n.° 285/92, D.M. n.° 408/98;
- Essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli;
- Essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del presente appalto e in generale delle norme che riguardano il trasporto scolastico;

Gli automezzi devono essere perfettamente puliti prima di ogni servizio.

Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo consentito di viaggiatori, fissato nella carta di circolazione.

Art. 13

Corrispettivi

Il corrispettivo dovuto alla Ditta, così come determinato in sede di aggiudicazione, s'intende comprensivo di tutte le spese, oneri ed obblighi previsti nel presente capitolato. Si intendono inclusi nel corrispettivo contrattuale altresì eventuali ulteriori oneri economici derivanti da una possibile recrudescenza della pandemia da Sars Covid 2 o epidemie similari.

Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dal Comune di Sanluri entro trenta (30) giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio protocollo, di regolare fattura, esclusivamente in formato elettronico, completa dei dati obbligatori utili per la completa dematerializzazione del processo con i sistemi gestionali e di pagamento così come previsto dalla Legge 244/2007 e ss.mm.ii e previa verifica di conformità del servizio e delle prestazioni rese secondo le previsioni contrattuali e di capitolato da parte del Responsabile del Procedimento.

In particolare nelle fatture dovranno essere indicati in maniera precisa:

- Il C.I.G.;
- Gli interventi ed i servizi espletati;
- I dati contabili e fiscali

Condizione indispensabile per la liquidazione delle prestazioni è:

- la regolare esecuzione del servizio affidato. A tale scopo il Committente potrà in qualunque momento effettuare i controlli ritenuti più opportuni sul corretto svolgimento del servizio;
- l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge. (regolarità del DURC).

La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di aggiudicazione, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie quali: materiale necessario per lo svolgimento delle attività, dotazioni di sicurezza etc.

Art. 14

Cauzioni

CAUZIONE PROVVISORIA

La Ditta partecipante è tenuta a prestare una garanzia, pari al **2% (due per cento)** del prezzo di base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo le previsioni di cui all'art. 93 del D.Lgs n°50/2016.

Detta garanzia potrà quindi essere prestata:

- mediante fideiussione, costituita con polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

o in alternativa

- mediante cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

Qualora si intenda costituire la garanzia provvisoria mediante versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune, detto versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN: IT 11 H 01015 43970 000070698448 intestato al COMUNE DI Sanluri presso Banco di Sardegna - Filiale di Sanluri (SU) con indicazione della seguente causale: *"Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico per n. 2 anni 2023-2024"*;

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee la

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n°50/2016, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre unitamente alla cauzione provvisoria ed eventualmente anche all'interno della stessa cauzione provvisoria, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all' art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi e per gli effetti del l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, la Ditta aggiudicataria, all'atto della firma del contratto dovrà prestare una garanzia definitiva pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività alla garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata al termine del contratto, e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, questa Amministrazione, potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con la ditta/impresa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva ed all'addebito delle eventuali maggiori spese.

Art. 15

Stipula del Contratto

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto disciplinante l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale nella sua qualità di Ufficiale rogante dell'Ente.

È espressamente stabilito che l'intervenuta aggiudicazione non vincolerà la stazione appaltante se non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle necessarie verifiche circa la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese in sede di gara; l'offerta vincola, invece, immediatamente la Ditta aggiudicataria per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta medesima.

Saranno parte integrante del contratto, ed in esso saranno richiamati:

- Il Capitolato Speciale d'Appalto;
- Il progetto tecnico con le eventuali offerte migliorative;
- L'offerta economica.

I documenti sopra elencati non saranno materialmente allegati al contratto pur facendone parte integrante e sostanziale, ma saranno conservati dal Servizio comunale competente e controfirmati dai contraenti.

Art. 16

Divieto di cessione del contratto di credito, subappalto

È fatto divieto all'appaltatore cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte la fornitura, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata rescissione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.

In caso di infrazioni alle norme del presente capitolato e del contratto, commesse dall'appaltatore occulto, l'unico responsabile verso il Comune e verso terzi si riterrà

l'appaltatore, con conseguenza, inoltre, dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo.

È, altresì, vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17

Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le sue variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 18

Controlli del servizio e penalità

Il Servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, secondo le modalità previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penalità da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 ‰ (per mille) e l'1 ‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

In caso di recidiva o al ripetersi dell'inadempienza una seconda volta in corso di contratto, le **penalità saranno raddoppiate**.

Nel caso di riscontrate irregolarità, segnalate dal Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, e fatto salvo e impregiudicato l'ulteriore risarcimento del danno, a carico dell'aggiudicatario potranno essere applicati, i seguenti provvedimenti:

1. Penalità variante da 0.5 ‰ (per mille) a 1 % (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) in base alla gravità dell'inadempienza, per ogni **mancata o insufficiente realizzazione delle azioni previste nell'art. 2, 5 e 11 del presente capitolato**, non dipendente da causa di forza maggiore;
2. Penalità pari a 0.5 ‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni **violazione della normativa sulla privacy**, fatte salve sanzioni più gravi derivanti da interventi di altre Autorità;
3. Penalità pari a 1 ‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi), **Qualora l'Appaltatore interrompa il servizio**. il Comune è autorizzato a rivolgersi ad altre imprese addebitando l'intero costo del servizio all'Appaltatore nonché la penalità in questione;

Il verificarsi di una terza violazione, anche non consecutiva, comporta l'immediata risoluzione del contratto nonché l'incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. Penalità variante da 0.5 ‰ (per mille) a 1 % (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) in base alla gravità dell'inadempienza, ogni qualvolta che **l'autista o l'accompagnatore tenga un comportamento pericoloso o scorretto** nei confronti degli utenti del servizio o di terzi
5. Penalità pari a 1 ‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi), **Qualora l'Appaltatore non proceda alla sostituzione del mezzo fermo per avaria o dell'autista e/o dell'accompagnatore**

Decorsi cinque giorni l'Amministrazione potrà chiedere l'immediata risoluzione del contratto, incamerando la cauzione versata dall'aggiudicatario

6. Penalità variante da 0.3 ‰ (per mille) a 1 % (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) in base alla gravità dell'inadempienza, nei **casi di cambio di percorso non autorizzato** o concordato preventivamente con l'Ufficio Pubblica Istruzione comunale.
7. Penalità pari al 1 % (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi), **qualora non venga rispettato l'orario del servizio**;
Il verificarsi di una terza violazione, anche non consecutiva, comporta l'immediata risoluzione del contratto nonché l'incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione Comunale.
8. Penalità variante da 0.3 ‰ (per mille) a 1 % (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) in base alla gravità dell'inadempienza, **Qualora, nel corso di controlli sull'espletamento del servizio**, sia accertata dal personale dell'Amministrazione Comunale una delle seguenti irregolarità, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento:
 - Utilizzo di veicoli sostitutivi con caratteristiche non conformi a quanto richiesto dagli accordi contrattuali e/o con documentazione scaduta ed irregolare, privi delle dotazioni di sicurezza, assicurazione, estintori non revisionati, etc...
 - Utilizzo di veicolo condotto da personale non iscritto nell'elenco dei conducenti comunicato all'Amministrazione Comunale o la cui Patente o CQC Persone risultino mancanti, scaduti o irregolari;
 - Utilizzo di veicoli, compresi quelli sostitutivi, con documentazione scaduta ed irregolare, privi delle dotazioni di sicurezza, assicurazione, estintori non revisionati, etc.
 - Mancata esecuzione della pulizia interna ed esterna dei mezzi in uso, degli interventi di carrozzeria e in genere a tutti gli interventi necessari al funzionamento degli autoveicoli, nonché, di tutti gli altri oneri previsti;
 - Effettuazione di servizio durante il quale non siano osservate le fermate necessarie;
 - Presenza a bordo del veicolo di passeggeri in numero superiore al massimo consentito, fissato nella carta di circolazione, o passeggeri estranei al servizio svolto;
 - Utilizzo di un veicolo sostitutivo non segnalato all'Ufficio Istruzione;
 - Utilizzo di un veicolo sostitutivo non rechi a bordo tutta o parte della documentazione prescritta dalla normativa vigente;
 - Mancata esibizione entro 20 giorni di atti o documenti richiesti dal responsabile del Servizio.

Il verificarsi di una terza violazione, anche non consecutiva, comporta l'immediata risoluzione del contratto nonché l'incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

9. Penalità pari a 1 ‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi), **per ogni giorno di ritardo all'esecuzione di quelle Proposte Migliorative** ritenute valide dalla Commissione di Gara

Si stabilisce che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopra indicate è la contestazione degli addebiti da effettuarsi da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione all'appaltatore a mezzo Pec.

Alla contestazione dell'inadempienza la ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'inadempienza.

La stazione appaltante nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate, ne dà comunicazione all'Aggiudicatario entro il termine di 15 giorni; in caso contrario le controdeduzioni si intendono non accolte.

L'importo verrà dedotto in compensazione sul corrispettivo dei servizi spettante all'appaltatore, su eventuali crediti della ditta appaltatrice, nonché sulla cauzione definitiva.

Gli importo addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

Il Comune, fatti salvi maggiori danni, potrà inoltre rivalersi sulla cauzione:

- A copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'appaltatore;
- A copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata de contratto per inadempimento dell'appaltatore.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato si rimanda all'art. 1456 del Codice Civile.

Il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, avvalendosi della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

Art. 19

Cause di risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

La Stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, ex art, 108 del D.Lgs. n°50/2016 e art. 38 del Capitolato speciale d'appalto.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita del deposito cauzionale, senza pregiudizio per le penalità previste nell'art. 35 del Capitolato suddetto.

Resta in ogni caso salva per l'Amministrazione la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti e sono fatti salvi, altresì, gli eventuali e ulteriori provvedimenti in sede civile e/o penale conseguenti all'inadempienza riscontrata.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale:

- a) Apertura di una procedura giudiziale a carico dell'aggiudicatario;
- b) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'aggiudicatario;
- c) Impiego di personale non dipendente dall'aggiudicatario;
- d) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia di trasporto,
- e) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- f) Interruzione non motivata del servizio;
- g) Sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
- h) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

Art. 20

Risoluzione per inadempimento

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'aggiudicatario un termine non inferiore a giorni quindici dalla sua ricezione per l'adempimento.

Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 21

Recesso unilaterale dell'Amministrazione

Il Comune di Sanluri si riserva la facoltà di rescindere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R e non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Qualora il Comune di Sanluri si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, esso si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore documentate, dimostrabili e strettamente afferenti al Servizio oggetto del presente capitolato;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 22

Rinuncia della ditta appaltatrice

Nel caso di rinuncia da parte della Ditta aggiudicataria, da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A/R. con preavviso di almeno 120 giorni, l'Amministrazione Comunale incamererà per intero la cauzione prestata.

Verrà, inoltre, addebitata alla Ditta aggiudicataria la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre ditta concorrenti, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Art. 23

Patto d'integrità

Ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 ed in attuazione dell'art. 4 del Regolamento ANAC 2014, l'impresa aggiudicatrice dovrà sottoscrivere il Patto di Integrità, impegnandosi ad accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del medesimo, i cui doveri per l'operatore economico sono di seguito riportati:

- a) non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
- d) con riferimento alla specifica procedura di affidamento, non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi della L. n°287/1990; l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) impegno a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- f) impegno a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- g) impegno, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna altresì ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto d'integrità, comunque accertato dalla stazione appaltante, dovranno essere applicate, a seconda della gravità della violazione rilevata e della fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la risoluzione di diritto del contratto;
- c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
- d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Il contenuto del Patto d'integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'impresa aggiudicatrice dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie"* e ss.mm.ii. *In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su "conti correnti" dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.*

L'impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo dovrà essere dichiarato, a pena esclusione, in sede di gara e inserito nel contratto d'appalto come clausola obbligatoria e vincolante per l'impresa.

Art. 25

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti - D. Lgs. 81/2008 (DUVRI)

La Stazione Appaltante ha redatto, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, il DUVRI, che costituisce allegato al presente Capitolato d'Appalto.

Il DUVRI è un documento dinamico, infatti:

- potrà essere aggiornato dalla stessa stazione appaltante, anche su proposta dell'aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di realizzazione del servizio;
- potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi in sede di gara e da approvare dalla Stazione Appaltante prima dell'avvio del Servizio.

In ogni caso le modifiche proposte dall'affidatario non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per gli oneri di sicurezza.

Il pagamento del corrispettivo stimato per l'eliminazione dei rischi dovuti ad interferenze è subordinato alla verifica dell'effettuazione delle attività e al rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI.

Prima dell'avvio del Servizio, l'appaltatore è tenuto a presentare al Comune di Sanluri il Duvri definitivo.

Art. 26

Trattamento dei dati personali

L'appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso il Comune di Sanluri e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto osserverà le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

1) In particolare, **l'appaltatore**:

- dovrà essere dotato di un sistema di gestione e trattamento dei dati conforme alla nuova disciplina del Regolamento UE 2016/679;
- dovrà compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto della più assoluta riservatezza, pertinenza, non eccedenza con riguardo alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari;
- si obbliga a custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- si obbliga a conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
- potrà utilizzare i dati acquisiti esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di tutela dei dati personali.
- si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione a terzi avverrà, esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, e previa autorizzazione del Committente
- si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità;
- in generale, adotterà tutte le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessaria a garantire la sicurezza delle transazioni e dell'archiviazione dei dati di cui sia venuto in possesso in relazione all'attuazione del presente capitolato;

2) In particolare, **il committente**:

- acquisirà nella sua qualità di Titolare, i dati personali relativi ai soggetti beneficiari del Servizio di Trasporto Scolastico, mediante autonome procedure che saranno gestite in piena conformità agli obblighi derivanti dalle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;
- fornirà all'appaltatore, l'elenco nominativo dei soggetti beneficiari del Servizio di Trasporto Scolastico, contenente solo i dati essenziali e pertinenti la gestione del Servizio e consistenti in:
 - dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita);
 - dati sul domicilio;
 - dati di contatto: numero di telefono;

Rimane confermato quanto contenuto nell'" *Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare e contratti*" allegata al presente capitolato relativamente alla gestione della procedura di gara, all'affidamento dell'appalto, alla stipula e all'esecuzione del contratto e di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.

Art. 27

Foro competente

Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo nelle fattispecie di cui all'art. 33 del D.lgt. 31.3.1998, n° 80 e negli altri casi previsti dalla legge. Foro competente: Cagliari.

Art. 28

Domicilio

All'atto della stipula del contratto di affidamento e per ogni effetto, l'affidatario dovrà eleggere il proprio domicilio legale a Sanluri, presso la Residenza Municipale.

Art. 29

Richiamo di Legge

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in quanto applicabili, ed in genere, di tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 30

Obblighi dell'Impresa Aggiudicataria prima dell'avvio del Servizio

Prima dell'avvio dell'anno scolastico, la ditta appaltatrice ha l'obbligo:

- DI EFFETTUARE con propri mezzi e personale, una prova degli itinerari del *Piano annuale di Trasporto Scolastico*, definendo percorsi, punti di raccolta, orari di prelievo e di consegna degli alunni;
- DI MUNIRE il personale impiegato nell'espletamento del Servizio, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera u) della legge n. 81/2008
- DI TRASMETTERE AGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI:
 1. il *Piano annuale di Trasporto Scolastico* completo delle corse di andata e ritorno e degli orari di viaggi per ciascun alunno;
 2. l'elenco dei nominativi degli autisti e operatori di bordo interessati al Servizio in oggetto;
 3. Copia, per ciascun autista, del certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio M.C.T.C. (patente D e *Carta di Qualificazione Conducenti Persone*);
 4. Copia del contratto di lavoro stipulato con gli autisti e gli operatori di bordo;
 5. documentazione che attesti il rispetto delle disposizioni di legge in materiale assistenziale, antinfortunistica, assicurativa e previdenziale nonché l'osservanza di tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale destinato all'esecuzione del Servizio in questione;
 6. il nominativo di un responsabile designato dalla ditta appaltatrice, il quale dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Amministrazione Comunale per il controllo dell'andamento del servizio;
 7. Copia dei libretti di circolazione dei mezzi destinati all'espletamento del Servizio, compresi quelli sostitutivi, dai quali si evinca l'esito regolare della revisione periodica presso la motorizzazione civile;

8. Copia dei certificati relativi alla revisione dei cronotachigrafi dei mezzi destinati all'espletamento del Servizio, compresi quelli sostitutivi;
9. Documentazione che attesti, per ciascun dei mezzi destinati all'espletamento del Servizio, il numero effettivo dei Km effettuati prima dell'inizio del Servizio;
10. Certificazione comprovante la concessione di servizio pubblico di linea o l'autorizzazione comunale di noleggio con conducente o analoga autorizzazione rilasciata da ufficio competente;
11. Idonea certificazione attestante il possesso dei requisiti relativi alla professione di autotrasportatore di viaggiatori su strada con autobus e dell'attestazione di idoneità professionale (Rif. Decreto Ministeriale 20.12.91 n°448 – Idoneità morale, professionale e finanziaria, del D.Lgs 395/2000 e relativo Regolamento attuativo D.M. Trasporto 28.04.2005 n.° 161);
12. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) a copertura degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone conseguenti a fatti o eventi non connessi con la circolazione dei mezzi (compresa la salita e discesa dei trasportati);
13. certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile